

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**SERVIZI DI CONSULENZA DIREZIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO E
L'EVOLUZIONE DEL MODELLO DI MONITORAGGIO REGIONALE E
DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEL SISTEMA SANITARIO SICILIANO E
PER IL SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE
CIG N. 89270735AF e CUP n.G74E21003100002**

SCHEMA DI CONTRATTO

Parte Speciale

Articolo 1 S: Valore delle premesse e degli allegati;

Articolo 2 S: Oggetto del contratto, luogo della prestazione, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione;

Articolo 3 S: Durata;

Articolo 4 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 5 S: Obbligazioni ed adempimenti specifici del Fornitore;

Articolo 6 S: Proprietà dei prodotti;

Articolo 7 S: Garanzie;

Articolo 8 S: Pianificazione delle attività, gruppi di lavoro e dimensioni;

Articolo 9 S: Produttività e risorse impiegate;

Articolo 10 S: Documentazione contrattuale;

Articolo 11 S: Indicatori di qualità della fornitura;

Articolo 12 S: Executive summary e Piano delle azioni;

Articolo 13 S: Corrispettivi e modalità di pagamento;

Articolo 14 S: Verifiche di conformità;

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 16 S: Penali;

Articolo 17 S: Subappalto;

Articolo 18 S: Privacy nel contratto

Articolo 19 S: Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di Prevenzione della Corruzione;

Articolo 20 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita; la stipulazione del contratto;

Articolo 21 S: Clausola finale.

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici;

Articolo 2 G: Obbligazioni generali del Fornitore;

Articolo 3 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 4 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 5 G: Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali;

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 10 G: Spese di pubblicazione, oneri fiscali e spese contrattuali;

Articolo 11 G: Garanzia definitiva;

Articolo 12 G: Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G: Subappalto;

Articolo 15 G: Recesso;

Articolo 16 G: Risoluzione;

Articolo 17 G: Trattamento dei dati personali;

Articolo 18 G: Foro esclusivo;

Articolo 19 G: Incompatibilità.

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, con sede legale in Palermo, codice fiscale 80012000826, Partita I.V.A. 02711070827, in qualità di Dirigente Generale,, nato a il, Codice Fiscale, giusta i poteri conferitigli dal D.P. Reg. n. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ P.IVA _____, in persona del _____ legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

PREMESSO CHE

1. sulla scorta della valutazione positiva da parte del RUP della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Aggiudicatrice, il Dipartimento Pianificazione Strategica (di seguito, per brevità, anche DPS), in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Salute (di seguito, per brevità, anche Amministrazione) ed in qualità di Stazione appaltante, con D.D.G. n.... del ha proceduto all'approvazione definitiva degli atti della procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di consulenza direzionale per il consolidamento e l'evoluzione del Modello di Monitoraggio e del Controllo di gestione del Sistema Sanitario Siciliano e per il supporto alla programmazione sanitaria regionale", CIG n. 89270735AF e CUP n.G74E21003100002, che ha sottoposto per la relativa aggiudicazione all'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana", c/o l'Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito per brevità, anche CUC);
2. con D.D. n. del la CUC, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, anche Codice), ha approvato l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di
3. con il D.D.G. n. del, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dell'Aggiudicatario prescritti dal Codice, il DPS, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del medesimo Codice, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione e ha proceduto:
 - a) alla nomina del per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione dell'appalto e del per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione;
 - b) ha determinato la decorrenza del Contratto al
 - c) ha approvato il Quadro economico dell'intervento, la cui copertura finanziaria è stata assicurata, per l'espletamento dei Servizi (€.....) dal Capitolo 413375 "Quota integrativa a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario Nazionale per effettuare i pagamenti di altri servizi (parte Cap. 413302)" del Bilancio finanziario gestionale della Regione (Cod. SIOPE U.1.03.02.99.999), Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica e, per la costituzione del "Fondo per Incentivi per Funzioni tecniche" (€.....) ai sensi dell'art. 113 del Codice, dal Capitolo

413385 del Bilancio finanziario gestionale della Regione (Codice SIOPE U.1.01.01.01.004),
Assessorato della salute, Dipartimento per la Pianificazione strategica;

4. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. il Fornitore, con nota del, ha confermato/comunicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., le coordinate bancarie dei conti correnti dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture;
6. il Fornitore, con nota del, ad integrazione dei curricula vitae già presentati in sede di gara con l'Offerta Tecnica e valutati positivamente dalla Commissione Aggiudicatrice, ha trasmesso i curricula vitae dei (Manager e Consulente Senior se non trasmessi nella completezza) Consulenti Junior che saranno impiegati nell'espletamento del progetto;
7. il Fornitore con nota ha trasmesso il Piano di Subentro;
8. L'Amministrazione, in seguito all'approvazione del Piano di subentro che non prevede/che prevede il periodo di subentro ed alla valutazione positiva dei *curricula vitae* minimi previsti, per ogni profilo professionale, per lo svolgimento delle attività progettuali (1 per il profilo di Responsabile del Progetto, 4 per il profilo di Manager, 8 per il profilo di Consulente Senior e 14 per il profilo di Consulente Junior), con verbale del ha avviato, con decorrenza, l'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore, procedendo alla consegna dei Servizi di consulenza;
9. il Fornitore ha presentato la garanzia per la cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione sotto forma di n. decorrente dal e rilasciata il da
10. l'Amministrazione è in possesso del/dei Documento/i Unico/i di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) online, rilasciato/i dall'Inps-Inail e valido/i fino al..... / o in caso di RTI, validi, rispettivamente, fino al..... in ordine a(mandataria) e fino al in ordine a (mandante), dal/i quale/i si evince che la posizione contributiva della/e citata/e società è risultata regolare a tali scadenze;
11. il Contratto si compone di due parti, "Condizioni Speciali del Contratto" e "Condizioni Generali del Contratto". Gli articoli che fanno parte delle Condizioni Speciali recano accanto al numero la lettera "S". Gli articoli che fanno parte delle Condizioni Generali sono contraddistinti dalla lettera "G";
12. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nelle presenti "Condizioni Speciali" e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
13. in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle Condizioni Speciali del Contratto;
14. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, e quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del Fornitore in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

15. che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 S

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti allegati:
 - a) Capitolato;
 - b) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore;
 - c) Offerta economica presentata dal Fornitore;
 - d) Polizza fidejussoria presentata dal Fornitore;
 - e) Eventuale Procura Speciale per la sottoscrizione del presente Contratto.
- 2) I chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara, gli atti ed i documenti richiamati nelle citate Premesse ed, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 3) In caso di discordanza o contrasto, le disposizioni contenute nel presente Contratto prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di gara prodotti dalla Stazione Appaltante e dalla CUC e sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore; quest'ultimi sottostaranno anche ai predetti documenti della procedura di gara, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Fornitore ed accettate dalla Stazione Appaltante, per quanto di competenza.

ARTICOLO 2 S

OGGETTO DEL CONTRATTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Oggetto del presente Contratto è la prestazione da parte del Fornitore in favore dell'Amministrazione dei "Servizi di consulenza direzionale per il consolidamento e l'evoluzione del Modello di Monitoraggio e del Controllo di gestione del Sistema Sanitario Siciliano e per il supporto alla programmazione sanitaria regionale", consistente nell'espletamento delle seguenti Linee di attività, meglio esplicitate nel Capitolato:
 - LINEA A - Manutenzione e supporto per la conduzione del Modello di Monitoraggio Regionale e del Controllo di Gestione del SSR.
 - LINEA B - Evoluzione del Modello di Monitoraggio Regionale in coerenza con i mutamenti di scenario e la necessità di ampliare il patrimonio informativo del SSR.
 - LINEA C - Supporto operativo nella prosecuzione della verifica e del monitoraggio della qualità delle informazioni prodotte dagli Enti Sanitari del SSR.
 - LINEA D - Supporto nell'attività di Program Management Office (PMO) da svolgere in relazione a specifiche tematiche.
 - LINEA E - Supporto ai processi di gestione e consolidamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.) Regionale.
 - LINEA F - Supporto alla pianificazione sanitaria regionale attraverso l'utilizzo di dati gestionali e lo sviluppo di metodologie di analisi e di modelli quali-quantitativi.

2. In aderenza ai contenuti dell'art. 1 del Capitolato, qualunque nuova esigenza di fabbisogni informativi o qualsiasi necessità di Consulenza Direzionale dovesse insorgere durante l'esecuzione contrattuale, anche in tematiche non prettamente riconducibili a quelle descritte al punto 1, il Fornitore, su iniziativa della Direzione Generale del DPS, sarà obbligato allo svolgimento della conseguenziale attività, ferma restando la possibilità di procedere ad una eventuale rimodulazione delle prestazioni lavorative previste nella pianificazione contrattuale.
3. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi, di cui ai precedenti punti 1. e 2., sino alla concorrenza dell'importo massimo del Contratto medesimo.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato e, se migliorative, nella proposta progettuale.
5. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell'inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, come individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal medesimo Capitolato e secondo le modalità di redazione e consegna ivi stabilite.
6. I servizi saranno erogati in modalità continuativa e le relative attività saranno svolte esclusivamente presso la Sede e gli Uffici dei due Dipartimenti dell'Assessorato Regionale della Salute, nonché, nei casi previsti dalla Stazione appaltante, presso le sedi degli Enti sanitari del SSR di volta in volta individuati sul territorio regionale.
La presenza quotidiana dei Consulenti sarà rilevata attraverso uno specifico foglio di presenza nel quale dovrà essere apposta la firma d'ingresso e che sarà acquisito giornalmente dai soggetti incaricati dall'Amministrazione.
Tale rilevazione sarà riassunta dal Fornitore nel Timesheet mensile sottoscritto da ciascuna Risorsa professionale coinvolta, nel quale si darà evidenza del dettaglio giornaliero del tipo di attività svolta nell'ambito delle previste Linee progettuali.
7. L'Amministrazione, in deroga al punto 6, riconoscerà lo svolgimento di un numero massimo di giornate lavorative in remoto corrispondenti all'applicazione delle seguenti percentuali assolute, diversificate in relazione alle competenze ed ai ruoli attribuiti ad ogni profilo professionale:
 - a) Responsabile di progetto: 30% delle complessive giornate espletate in un mese e rilevabili dal relativo timesheet, con obbligo di prestazione di almeno il 70% delle prestazioni mensili presso la Sede e gli Uffici dell'Assessorato Regionale della Salute;
 - b) Manager: 20% delle complessive giornate espletate in un mese e rilevabili dal relativo timesheet, con obbligo di prestazione di almeno l'80% delle prestazioni mensili presso la Sede e gli Uffici dell'Assessorato Regionale della Salute;
 - c) Consulente senior: 15% delle complessive giornate espletate in un mese e rilevabili dal relativo timesheet individuale, con obbligo di prestazione di almeno l'85% delle prestazioni mensili presso la Sede e gli Uffici dell'Assessorato Regionale della Salute;
 - d) Consulente junior: 10% delle complessive giornate espletate in un mese e rilevabili dal relativo timesheet individuale, con obbligo di prestazione di almeno il 90% delle prestazioni mensili presso la Sede e gli Uffici dell'Assessorato Regionale della Salute.

8. Con D.D.G. n. del sono stati designati il per ricoprire, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento della fase di esecuzione ed il per ricoprire, ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione.

ARTICOLO 3 S

DURATA

1. Il presente Contratto triennale spiega i suoi effetti dalla data del 2022 e ed avrà termine il 2025, allo spirare di 36 (trentasei) mesi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, il contratto per una durata di ulteriori 12 mesi. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione attraverso una specifica comunicazione al Fornitore, da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto triennale.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Codice.
4. Così come previsto dal punto 3.4. del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e nell'ipotesi, in prossimità della scadenza contrattuale, di indizione di una procedura di gara per l'affidamento di successivi continuativi servizi di consulenza direzionale, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, in tal caso, il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Ai sensi dell'art 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto principale e, in tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari.
2. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 5 S

OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a garantire all'Amministrazione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale subappaltatore) si siano impegnate a rispettare e rispettino il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana – Aggiornamento 2021-2023"-, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB dell'11 marzo 2021, o versione aggiornata 2022-2023 se presente nel momento della stipula del contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione riguardante la società/o nei casi di RTI, riguardanti le società del RTI, negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della medesima Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. Il fornitore garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, GRUPPI DI LAVORO E DIMENSIONI

1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/uomo (GG/uomo) stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel "Piano di lavoro della fornitura" di cui oltre, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato.
2. Le dimensioni complessive triennali determinate dall'Amministrazione sono pari a:

Figura professionale	Fabbisogno
Responsabile del Progetto	501
Manager	2.880
Consulente Senior	5.760
Consulente Junior	10.080
TOTALE	19.221

e, nell'ipotesi di ricorso al rinnovo, per un ulteriore periodo pari a 12 (dodici) mesi, le dimensioni stimate dall'Amministrazione sono pari a:

Figura professionale	Fabbisogno
Responsabile del Progetto	167
Manager	960
Consulente Senior	1.920
Consulente Junior	3.360
TOTALE	6.407

3. Fermo restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per l'Amministrazione né nella quantità né nella distribuzione del mix di figure professionali tra le 6 Linee progettuali, con il presente Contratto il Fornitore si impegna a svolgere le attività richieste dall'Amministrazione nell'ambito dell'oggetto contrattuale ai prezzi unitari (tariffe giornaliere) espressi sino all'importo massimo del Contratto. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel "Piano di lavoro della fornitura", che, in ogni caso, in corso d'opera sarà suscettibile di variazioni in relazione all'impegno delle risorse effettivamente impiegate ed al mix di profili professionali, nel rispetto delle necessità dell'Amministrazione e delle esigenze correlate ad emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che, nell'ambito dell'importo contrattuale, potranno comportare periodicamente, per ogni Linea di attività, un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
4. In correlazione a quanto rappresentato al punto 3. ed in aderenza al punto 2. dell'Art. 2 S, qualunque nuova esigenza di fabbisogni informativi o qualsiasi necessità di Consulenza Direzionale dovesse insorgere durante l'esecuzione contrattuale, anche in tematiche non prettamente riconducibili a quelle individuate nelle 6 Linee progettuali, il Fornitore sarà tenuto a svolgere la conseguenziale attività di Consulenza direzionale.
5. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica. Con particolare riferimento ai profili professionali di Responsabile di Progetto, Manager e Consulente Senior, in relazione ai quali sono stati presentati i *curricula vitae* in sede di Offerta e che sono stati suscettibili di attribuzione di punteggio tecnico, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione dell'Assessorato le predette Risorse nominative offerte, come meglio illustrato nelle esemplificazioni esposte nel Cap. 6 del Capitolato.

Il Fornitore, in relazione ai predetti profili professionali di Responsabile di Progetto Manager e Consulente Senior, potrà procedere a sostituzioni e/o a nuove immissioni di professionalità, a condizione che:

- a) in caso di sostituzioni, la nuova Risorsa possessa almeno la medesima specifica anzianità generica e specifica della risorsa sostituita alla quale è stato assegnato un punteggio premiale in sede di valutazione dell'Offerta Tecnica;
 - b) in caso di immissioni, la nuova Risorsa possessa i requisiti almeno pari a quella minima riconosciuta alla Risorsa professionale in servizio, al cui curriculum è stato attribuito un punteggio tecnico in sede di valutazione dell'Offerta Tecnica.
6. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel "Piano di lavoro della fornitura".

ARTICOLO 9 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. Il Fornitore ha indicato, tra le proprie risorse professionali, il per ricoprire l'incarico di Responsabile del Servizio per l'esecuzione del presente Contratto, il quale è il referente responsabile per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi nei confronti dell'Amministrazione e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'Amministrazione, all'inizio e durante tutta la durata del Contratto, si riserva la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze di ogni risorsa alle specifiche esigenze progettuali. Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, l'Amministrazione procederà alla richiesta formale di sostituzione.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Progetto, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
4. su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione;
5. su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere accettata dall'Amministrazione, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi, fermo restando la condizione indicata al punto 6. dell'Art. 8 S.
6. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
7. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali, i cui *curricula vitae* sono stati prodotti ed approvati all'avvio delle attività, con

altre figure, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto, fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno subito.

8. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
9. Nel corso dell'affidamento il Fornitore si impegna ad assicurare al personale dell'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, etc.. In ogni caso al termine delle attività contrattuali, il Fornitore si impegna ad effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento.
10. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione o in altre sedi da questa indicate, potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.
11. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
12. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione dall'Amministrazione oppure tramite un proxy server definito dalla medesima Amministrazione.
13. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di Contratto.
14. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione alle verifiche che la medesima Amministrazione riterrà opportune prima dell'utilizzo.
15. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione, in relazione alle attività contrattuali, potrà eventualmente avvalersi anche del proprio personale e da esperti esterni da essa incaricati.
16. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 10 S

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le Parti in ragione di quanto stabilito nella proposta progettuale e formalizzate nel "Piano di lavoro della fornitura", come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al Capitolato.

2. Il “Piano di lavoro della fornitura” dovrà essere consegnato al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’Esecuzione entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza contrattuale.
3. Nelle more della predisposizione del “Piano di lavoro della fornitura”, il Fornitore, in occasione del verbale del con il quale è stata avviata, con decorrenza, l’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore e si è proceduto alla consegna dei Servizi di consulenza, ha presentato un documento predisposto il che rappresenta uno stralcio della programmazione annuale, nel quale sono state indicate le attività, unitamente alle stime di impegno delle risorse professionali, che saranno espletate nel primo mese di decorrenza contrattuale e, quindi, nel periodo .././2022-.././.../2022.
Le eventuali variazioni significative alla pianificazione annuale saranno concordate tra le Parti secondo le modalità che seguono.
4. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli standard qualitativi e, comunque, nel rispetto dei principi di assicurazione e gestione della qualità, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato e secondo le modalità ivi indicate.
5. Relativamente alla validazione ed approvazione della documentazione di progetto di cui sopra, il Fornitore dovrà sottoporla all’approvazione dell’Amministrazione, entro i termini stabiliti, per ciascun documento contrattuale, nel Capitolato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel Capitolato medesimo.
L’Amministrazione renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite dal Capitolato.
6. In caso di mancata approvazione da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate dall’Amministrazione e dovrà consegnare nuovamente detti documenti alla medesima Amministrazione per l’approvazione entro i termini definiti nel Capitolato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Nell’ipotesi in cui, relativamente al “Piano di lavoro della fornitura” permanga il disaccordo di valutazione, l’Amministrazione avrà facoltà di disporre l’immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato dall’Amministrazione, ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Amministrazione.
8. Il “Piano di lavoro della fornitura” approvato dall’Amministrazione costituirà a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto; tale Piano dovrà essere aggiornato con le modalità indicate nel Capitolato.
9. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, il Fornitore dovrà consuntivare trimestralmente dette attività rappresentando lo “Stato di avanzamento lavori” e il “Rendiconto risorse” relativamente a ciascuna attività oggetto del Contratto, entro i termini di cui al Capitolato e secondo le modalità ivi definite, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, unitamente agli ulteriori strumenti di controllo finalizzati al miglioramento della verifica delle attività espletate, quali la predetta rendicontazione mensile mediante un timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta.
10. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, l’Amministrazione renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti

attraverso la trimestrale “Attestazione di Verifica e di Conformità intermedia” a carico del Direttore dell'Esecuzione o formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato.

11. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione, consegnati entro i termini previsti nel Capitolato e formalizzati nel “Piano di lavoro della fornitura” e secondo le modalità previste nel medesimo Capitolato o altrimenti concordate tra le Parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé approvazione da parte dell'Amministrazione.
Tali prodotti saranno sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione nei termini previsti nel presente Contratto, ovvero nel “Piano di lavoro della fornitura”.
12. In caso di mancata approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e nei termini stabiliti.
13. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli Indicatori di qualità della fornitura, per cui sia stata stabilita nel Capitolato l'applicazione di una penale, determina l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 11 S

INDICATORI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto del presente Contratto nel rispetto degli Indicatori di qualità della fornitura di cui al Cap. 8 del Capitolato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare all'Amministrazione, con cadenza semestrale, il report denominato “Rapporto Indicatori di qualità” e ha l'obbligo di raggiungere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i valori soglia minimi di qualità ivi stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 12 S

EXECUTIVE SUMMARY

1. Il Fornitore, in esito allo svolgimento dei servizi previsti, dovrà produrre un Executive Summary per la descrizione sintetica dei risultati delle attività, che dovrà essere redatto in aderenza alle indicazioni di cui al Cap. 14. del Capitolato e riassumere, in ordine di importanza, i risultati più significativi dell'attività svolta da un punto di vista manageriale.
Il documento sarà oggetto di presentazione, con slides accompagnatorie, direttamente alle due Direzioni Dipartimentale dell'Assessorato e dovrà essere conciso, di facile lettura per management e personale non tecnico e concentrarsi sugli aspetti strategici e dovrà fornire anche indicazioni sulle modalità di risoluzione delle problematiche identificate, sempre mediante l'utilizzo di un linguaggio business e non tecnico.
2. La struttura ed i contenuti del documento saranno definiti dal Fornitore di concerto con l'Amministrazione

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica.
In particolare, l'importo del Contratto per la prestazione dell'oggetto contrattuale è pari ad Euro (lettere), al netto dell'IVA al 22% pari ad € (lettere), per un corrispettivo totale di €..... (lettere), corrispondente all'impiego di 19.221 giornate di lavoro.
2. Il predetto corrispettivo è stato determinato dal prodotto dei giorni/uomo per figura professionale stimata e dei relativi prezzi unitari offerti dal Fornitore (tariffe giornaliere) di seguito meglio indicati, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte:

Figura professionale	Prezzo unitario (tariffa giornaliera) al netto del ribasso di gara
Responsabile del Progetto	Euro(lettere)
Manager	Euro(lettere)
Consulente senior	Euro(lettere)
Consulente junior	Euro(lettere)

Da cui ne consegue l'importo contrattuale di Euro, come meglio esplicitato nel seguente prospetto riepilogativo:

Figura professionale	Prezzo unitario a giornata a base d'asta (Euro, IVA esclusa)	Prezzo unitario a giornata offerto (Euro, IVA esclusa)	Fabbisogno per	Importo complessivo a base d'asta (Euro, IVA esclusa)	Importo complessivo offerto (Euro, IVA esclusa)	Importo complessivo (Euro, IVA 22% inclusa)
Responsabile di progetto	1.000,00	501	501.000,00	€	€
Manager	850,00	----	2.880	2.448.000,00	€	€
Consulente senior	700,00	----	5.760	4.032.000,00	€	€
Consulente junior	450,00	10.080	4.536.000,00	€	€
TOTALE			19.221	11.517.000,00	€	€

3. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione dovesse fare ricorso al rinnovo, per un ulteriore periodo pari a 12 (dodici) mesi, ne conseguirebbe l'importo contrattuale di Euro, come meglio esplicitato nel seguente prospetto riepilogativo:

Figura professionale	Prezzo unitario a giornata a base d'asta (Euro, IVA esclusa)	Prezzo unitario a giornata offerto (Euro, IVA esclusa)	Fabbisogno per	Importo complessivo a base d'asta (Euro, IVA esclusa)	Importo complessivo offerto (Euro, IVA esclusa)	Importo complessivo (Euro, IVA 22% inclusa)
Responsabile di progetto	1.000,00	167	167.000,00	€	€
Manager	850,00	-----	960	816.000,00	€	€
Consulente senior	700,00	-----	1.920	1.344.000,00	€	€
Consulente junior	450,00	3.360	1.512.000,00	€	€
TOTALE			6.407	3.839.000,00	€	€

4. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto dall'Amministrazione, anche ai sensi del precedente articolo 4 S, comma 4, queste verranno remunerate ai prezzi unitari di cui al precedente comma 3, mentre le relative modalità di esecuzione verranno concordate tra le Parti.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Le tariffe, al netto di IVA, sono state offerte dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
9. In caso di RTI e ricorso alla fatturazione pro quota (Nella considerazione che il Fornitore fosse un R.T.I.), fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'Amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, con note del della mandataria e del della mandante, hanno comunicato di ricorrere alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le medesime Società potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle percentuali di attività risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese stipulato il

10. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di Verifica e di Conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. A seguito della trasmissione della trimestrale Attestazione di Verifica e di Conformità intermedia da parte del Direttore dell'Esecuzione, i predetti corrispettivi saranno fatturati da ognuna delle società facenti parte del RTI in relazione allo svolgimento delle giornate di propria pertinenza e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione.
12. Ciascuna fattura elettronica, che dovrà contenere il riferimento al Contratto, il Codice Identificativo Gare (CIG) 89270735AF e tutte le indicazioni previste dalla specifica normativa vigente, dovrà essere intestata esclusivamente a "Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica – Ufficio: Servizio 5 – Economico-Finanziario" e dovrà essere trasmessa, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, in via telematica tenendo conto dei seguenti codici di riferimento:
U.F.E. Dipartimento Pianificazione Strategica K0WVNP;
Codice riferimento amministrativo: K0WVNP_S0005.
13. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità previste dal D.Lgs231/2002 e s.m.i.
14. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 7-ter del D.P.R. n.633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n.190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
15. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
16. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 ed in aderenza alla L. n.205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
17. I corrispettivi saranno accreditati sui conti correnti dedicati comunicati, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., dal Fornitore/in caso di RTI, dalla mandataria e dalla/e mandante/i;

18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
20. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 del Codice vigente al momento di pubblicazione del bando di gara, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto.
21. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
22. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Pec o lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 S

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione, attraverso il RUP ed il Direttore dell'Esecuzione, potrà effettuare in corso d'opera e a campione unilaterali verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi. L'Amministrazione provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, ad accertare la regolare esecuzione del Contratto attraverso l'Attestazione di Verifica e di Conformità intermedia emessa trimestralmente dal Direttore dell'Esecuzione.
2. Il Direttore dell'Esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi, sarà tenuto a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e, successivamente, attraverso il rilascio di apposito "Certificato di verifica di conformità" da parte del Soggetto verificatore o della Commissione di verifica incaricato/i, dovrà essere attestato che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
3. In conformità a quanto previsto dal Codice, l'Amministrazione che abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà applicare le penali e/o risolvere il presente Contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del medesimo Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec o raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Palermo, quale Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ARTICOLO 16 S

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 G delle Condizioni Generali, , per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna del "Piano di Subentro", del "Piano di lavoro della fornitura", dello "Stato di avanzamento lavori", del "Rendiconto Risorse", dell'Executive Summary", ovvero del "Rapporto Indicatori di qualità" (anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti nel Capitolato), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità "IQ01 – Personale della fornitura inadeguato" di cui al Cap. 8 del Capitolato, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 3.000,00 (tremila/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ02 – Sostituzione del Responsabile del Progetto” di cui al Cap. 8 del Capitolato, l’Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 3.000,00 (tremila/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ03 – Tempestività nella sostituzione del personale” di cui al Cap. 8 del Capitolato, l’Amministrazione applicherà al Fornitore, per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ04 – Disponibilità di risorse aggiuntive” di cui al Cap. 8 del Capitolato, l’Amministrazione applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità “IQ05 – Tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura” di cui al Cap. 8 del Capitolato, l’Amministrazione applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - Euro 2.000,00 (duemila/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Lo svolgimento di prestazioni lavorative trimestrali inferiori del 15% rispetto a quelle previste nel Piano di lavoro della fornitura, potrà comportare per l’Amministrazione la decisione di applicare una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni punto percentuale superiore a 15 e tale penale potrà essere replicata nei successivi trimestri in assenza del recupero delle prestazioni.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto e al Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 17 S

SUBAPPALTO/In caso in cui il Fornitore se ne sia avvalso

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, ha comunicato che intende, ai sensi dell’art. 105 del Codice, nella versione vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, subappaltare, in misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle attività riferite alle seguenti Linee di attività:

.....

.....

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 18 S

PRIVACY NEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara.
2. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione ed ai terzi.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n.231/2001 e della legge n.190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet della Regione Siciliana e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al citato decreto; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 20 S

PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITALA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 21 S

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto, ivi incluse le Condizioni Generali ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole delle Condizioni Speciali e Generali del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini speciali del rapporto, accordi operativi, attuativi o integrativi ed il medesimo sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Palermo, lì

L'Amministrazione
Regione Siciliana
Assessorato della Salute
Dipartimento Pianificazione Strategica
Il Dirigente Generale

Il Fornitore

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S: Oggetto del contratto, luogo della prestazione, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione;

Articolo 3 S: Durata;

Articolo 4 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 5 S: Obbligazioni ed adempimenti specifici del fornitore;

Articolo 6 S: Proprietà dei prodotti;

Articolo 7 S: Garanzie;

Articolo 8 S: Pianificazione delle attività, gruppi di lavoro e dimensioni;

Articolo 9 S: Produttività e risorse impiegate;

Articolo 10 S: Documentazione contrattuale;

Articolo 13 S: Corrispettivi e modalità di pagamento;

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 16 S: Penali;

Articolo 18 S: Privacy nel contratto

Articolo 19 S: Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di Prevenzione della Corruzione;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici;

Articolo 3 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 4 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;

Articolo 5 G: Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali;

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 11 G: Garanzia definitiva;

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G: Subappalto;

Articolo 15 G: Recesso;

Articolo 16 G: Risoluzione;

Articolo 17 G: Trattamento dei dati personali;

Articolo 18 G: Foro esclusivo.

Fornitore
Firmato con firma elettronica qualificata